

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE

AVV. TIZIANA SPONGA

Via Ottaviano, 9, Roma

(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it

Tel.051.9910062 - cell. 328.2933044

SI NOTIFICHICI OGGI

17.01.2014

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 10732/13– UD. PUBBLICA 17.07.2014

Per i Sigg.ri:

1. **COLASUONNO ANDREA**, nata a Trescore Balneario (BG), il 01/06/1982, C.F.

CLSNDR82H41L388W, concorrente classe di concorso **EEEE URS**

LOMBARDIA;

2. **DIVELLA SARA**, nata a Vizzolo Predabissi (MI), il 12.07.1981 C.F.

DVLSRA81L52M102F, concorrente classe di concorso **EEEE URS LOMBARDIA;**

3. **FURNO WANDA**, nata a Benevento (BN), il 29.01.1984, C.F.

FRNWND84A69A783W, concorrente classe di concorso **EEEE URS**

LOMBARDIA;

4. **MARTINI CHIARA**, nata a Varese (VA), il 12.06.1981 C.F.

MRTCHR81H52L682P, concorrente classe di concorso **EEEE URS LOMBARDIA,**

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv.

Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757K, PEC

tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, del Foro di Bologna, con studio in

Bologna, Via Giuseppe Dozza n. 5, fax 051.9910062, elettivamente domiciliati in

Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*

NEI CONFRONTI

Dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **VALLI ELISA**, nata a Como (CO), il 10.12.1986, C.F. VLLLSE86T50C933A, residente in VIA CAVOUR n. 15 - 22020 PARE' (CO);
- Sig.ra **MILANI ALESSANDRA**, nata a Cassano D'Adda (MI), il 23.05.1974, residente in 20060 - Pozzo D'Adda (MI), Via Massimo D'Antona n. 11

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 10732/2013:

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state decretate le esclusioni dei ricorrenti dal concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente alla classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), **per mancanza del titolo di studio utile per l'ammissione alla procedura concorsuale, in particolare:**
 - **del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dall'USR per la Lombardia - Direzione Generale - con il quale è stata altresì pubblicata la graduatoria definitiva di merito scuola Primaria, nella parte in cui il Decreto stabilisce "*RITENUTO di dover procedere, all'esclusione dei candidati non in possesso del requisito del titolo di accesso, in applicazione alla nota del Dipartimento Istruzione Prot. n. 3123 del 14.11.2012*";

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie di merito definitive, nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II

grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**

- **Del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dall'USR per la Lombardia - Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la relativa graduatoria di merito definitiva;

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Quale atto presupposto, della Nota del 14.11.2012 (Prot. n. 3123)** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione emessa dal Capo Dipartimento, Dott.ssa Lucrezia Stellacci, nella parte in cui:
 - prevede che per la validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, art. 2 comma 2, lettera a), tale diploma deve riportare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".
 - specifica, inoltre, che solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie;
 - sottolinea ulteriormente come i vari percorsi "linguistici" consentano allo studente di approfondire e sviluppare la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia;
- **Quale atto ulteriormente presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente ad oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui:

- **all'art. 2, comma 2**, lettere a) e b), stabilendo i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa, possa esser interpretato nel senso di **escludere** dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state rettificate e modificate, sostituendole le Graduatorie di merito definitive, (già pubblicate) nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**

- **Del Decreto n. 842 del 20 novembre 2013**, emesso dall'USR per la Lombardia Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la medesima graduatoria e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al

fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

○○○○○○○○

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 10732/13, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari:

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state decretate le esclusioni dei ricorrenti dal concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente alla classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), **per mancanza del titolo di studio utile per l'ammissione alla procedura concorsuale, in particolare:**
 - **del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dal'USR per la Lombardia - Direzione Generale - con il quale è stata altresì pubblicata la graduatoria definitiva di merito scuola Primaria, nella parte in cui il Decreto stabilisce "RITENUTO di dover procedere, all'esclusione dei candidati non in possesso del requisito del titolo di accesso, in applicazione alla nota del Dipartimento Istruzione Prot. n. 3123 del 14.11.2012";

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie di merito definitive, nonché le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**
 - **Del Decreto del Direttore Generale n. 562 del 23.08.2013** emesso dall'USR per la Lombardia - Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la relativa graduatoria di merito definitiva;

E PER L'ANNULLAMENTO

- **Quale atto presupposto, della Nota del 14.11.2012 (Prot. n. 3123) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione emessa dal Capo Dipartimento, Dott.ssa Lucrezia Stellacci, nella parte in cui:**
 - prevede che per la validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, art. 2 comma 2, lettera a), tale diploma deve riportare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".
 - specifica, inoltre, che solo i diplomi che riportano l'indicazione "maturità magistrale" assicurano un idoneo percorso di studio e di preparazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie;
 - sottolinea ulteriormente come i vari percorsi "linguistici" consentano allo studente di approfondire e sviluppare la conoscenza e la padronanza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia;
- **Quale atto ulteriormente presupposto, del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre**

2012, avente ad oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui:

- **all'art. 2, comma 2**, lettere a) e b), stabilendo i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa, possa esser interpretato nel senso di **escludere** dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"

* * *

2. A sostegno della propria impugnativa i ricorrenti hanno esposto i seguenti **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO** che **si trascrivono integralmente** affinché i controinteressati ne possano avere contezza:

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti, aspirando a concorrere all'assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, in relazione alle classi concorsuali per la Scuola Primaria (EEEE), **hanno partecipato e superato la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale, per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

con Decreto n. 468 del 26.07.2013 veniva pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, nella quale erano presenti tutti i ricorrenti, con i **seguenti risultati** (come emerge dalla graduatoria provvisoria pubblicata prima dell'esclusioni dei ricorrente e depositata in atti):

NOME DEL RICORRENTE	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE	VALUTAZIONE TITOLI	PUNTEGGIO FINALE
COLASUONNO ANDREA	30/40	40/40	4/20	74/100
DIVELLA SARA	28/40	35/40	1,5/20	64,5/100
FURNO WANDA	28/40	37/40	4/20	69/100
MARTINI CHIARA	30/40	40/40	4/20	74/100

con la seguente presunta posizione in graduatoria in base a quanto previsto dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati:

NOME DEL RICORRENTE	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	CLASSE DI CONCORSO	PUNTEGGIO FINALE	POSIZIONE IN GRADUATORIA
COLASUONNO ANDREA	USR LOMBARDIA	EEEE	74/100	Da 119 a 129
DIVELLA SARA	USR LOMBARDIA	EEEE	64,5/100	Da 482 a 503

FURNO WANDA	USR LOMBARDIA	EEEE	69/100	Da 288 a 301
MARTINI CHIARA	USR LOMBARDIA	EEEE	74/100	Da 119 a 129

I ricorrenti, quindi, risulterebbero tutti vincitrici di concorso, in quanto i posti a disposizione per la classe di concorso EEEE URS della Lombardia sono 571.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito, l'USR della Lombardia, il giorno 9.8.2013 comunicava ai ricorrenti l'Avvio di procedimento di esclusione dal Concorso per Docenti indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 in quanto gli stessi risultavano sprovvisti del requisito di ammissione "mancanza del titolo di accesso previsto dall'articolo 2 del Bando di Concorso indicato in oggetto", come da nota del Dipartimento Istruzione prot. 3123 del 14.11.2012.

Nell'atto di avvio del procedimento di esclusione, l'USR della Lombardia concedeva 5 giorni ai ricorrenti per depositare delle controdeduzioni ed indicava il termine di conclusione del procedimento amministrativo in 30 giorni dalla data di avvio.

Nonostante i ricorrenti avessero presentato delle controdeduzioni, ad oggi alcun atto è stato emesso dall'USR Lombardia a conclusione del procedimento di esclusione. Neppure la richiesta diretta inviata dai ricorrenti all'USR per ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di esclusione, ha sortito alcun esito: l'USR rinvia semplicemente all'emissione del Decreto n. 562 del 23.08.2013 di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva della Scuola Primaria ove emerge un unico dato: la mancanza nella suddetta graduatoria dei nominativi dei ricorrenti a differenza di quanto invece previsto nella graduatoria provvisoria.

* * *

I ricorrenti, d'altronde, hanno potuto partecipare al concorso in quanto titolari di un diploma di maturità rilasciato dall'Istituto Magistrale, conseguito al termine di corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 (o comunque conseguito entro 2001-2002) a seguito di un percorso di studi di durata quinquennale, sperimentale linguistico (ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419).

L'art. 2 comma 2, lettera a) e b) del Bando di Concorso n. 82 del 2012, infatti, espressamente prevedeva, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, l'ammissione alla partecipazione, per la scuola primaria e per la scuola dell'Infanzia, anche per candidati in possesso " del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998".

*A precisazione di quanto sopra, con **Nota del 26.10.2012** (Prot. 2870) emessa dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione, Capo Dipartimento Dott.ssa Lucrezia Stellacci - veniva precisata **la piena validità** come titolo di accesso per la partecipazione, per la scuola primaria, al concorso D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, **del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali**, il medesimo posseduto dalla ricorrente.*

*A suffragio di tale dichiarazione il Ministero dell'Istruzione faceva espresso riferimento ad una pronuncia del **Consiglio di Stato**, sezione VI giurisdizionale, (**sentenza citata n. 2172/2002**) con la quale veniva **ritenuto valido** il titolo di "**maturità linguistica**" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che " il diploma di maturità linguistica, **non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria**" (Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, del 19 novembre 2002 n.1769).*

E' opportuno precisare che tale Nota del 26.10.2012 veniva emessa prima del termine di scadenza per la domanda di partecipazione al concorso.

I ricorrenti, quindi, sulla base di tali indicazioni, con la consapevolezza di possedere un titolo valido che le consentisse la partecipazione al concorso, hanno presentato regolare domanda di ammissione alle prove concorsuali, partecipando alle stesse con buoni risultati, superando le prove preselettive, le prove scritte e le prove orali.

In maniera del tutto inattesa, solo dopo aver sostenuto e superato la prova orale, in seguito ad alcuni controlli e sulla base di una ulteriore Nota interna del MIUR del 14.11.2012, l'USR Lombardia emetteva il Decreto di pubblicazione delle graduatorie sopra citata ed impugnato con il presente ricorso, decidendo l'esclusione dei candidati dal concorso per mancanza del titolo di studio utile per l'ammissione, con conseguente depennamento o non inclusione dei medesimi nella graduatoria di merito definitiva.

Solo con l'esclusione di cui sopra, i ricorrenti sono stati resi edotti dell'emissione in data 14.11.2012, da parte del Ministero dell'Istruzione, della **Nota che andava sorprendentemente a contrastare, sovvertendolo, il contenuto della precedente Nota del 26.10.2012.**

Con quest'ultimo provvedimento del novembre 2012, **emesso, si sottolinea, quando i termini per poter partecipare al concorso erano già spirati**, la dott.ssa Stellacci (quale Capo del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero) precisava che il diploma sperimentale linguistico per essere considerato titolo valido per la partecipazione al concorso per la scuola primaria, avrebbe dovuto riportare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", così **disattendendo**, tra l'altro, oltre a quanto espresso in precedenza dalla medesima, anche **l'orientamento assolutamente consolidato del Consiglio di Stato** (sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009) che in seguito verrà compiutamente analizzato.

* * *

Prima di esporre analiticamente i **motivi in diritto** del ricorso, appare opportuno soffermarci brevemente su alcune

QUESTIONI PRELIMINARI

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TAR DEL LAZIO

Nessun dubbio può essere nutrito sulla competenza territoriale del TAR Lazio a giudicare in merito alla legittimità degli atti oggi impugnati.

Invero, ove sia **impugnato** - quale **atto presupposto e invalidante** del provvedimento di esclusione immediatamente lesivo della posizione della ricorrente - **un provvedimento, emanato da un organo centrale dello Stato**, ossia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **con efficacia prescrittiva per l'intero territorio nazionale**, la cognizione della sua legittimità non può non appartenere, per connessione, al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.c. (cfr in tal senso ex multis sentenza Consiglio Stato, sez. VI n. 1012/2008).

La Nota del Dipartimento dell'Istruzione del 14.11.2012, infatti, quale atto presupposto alla successiva emissione di tutti i decreti di esclusione dei ricorrenti, è stata emessa da un organo dell'Amministrazione Centrale con effetti che si riflettono indiscutibilmente su tutto il territorio nazionale; il Ministero resistente, infatti, per il tramite della citata Nota del 14.11.2012, ha modificato, specificandoli ed integrandoli, i titoli d'accesso della procedura concorsuale per cui è causa.

In casi come questi, quando vengono impugnati provvedimenti emessi da organi periferici (come i decreti di esclusione), unitamente ad atti destinati ad avere efficacia a livello nazionale (come la Nota del 14.11.2013), il ricorso resta attratto nella competenza del TAR per il Lazio (Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19 del 2011).

Tale assunto è stato altresì confermato con una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria - n. 6 del 2013 - ove viene ribadito che la competenza territoriale spetta comunque al Tar del Lazio quando gli effetti degli atti impugnati

non risultino limitati ad un determinato ambito territoriale, e ciò anche al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicato tra le diverse sedi dei tribunali amministrativi regionali.

Anche la recente modifica dell'art. 13, introdotta dal D.lgs 14 settembre 2012 n. 160, che ha portato all'inserimento del comma 4 bis, induce ad individuare, nel caso di specie, il Tar del Lazio, quale tribunale territorialmente competente, in quanto non andrebbe a modificare a livello sostanziale quanto in precedenza già previsto, come confermato dal Consiglio di Stato: “.. il medesimo comma 4 bis in altro non consiste che nell'esplicitazione di un principio già desumibile dal testo previgente (Consiglio di Stato, A.D. n. 34 del 2012).

Se è pur vero, infatti, che il criterio generale statuito dall'art. 13, comma 4 bis, comporta che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere dovrebbe attirare a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tale principio non è applicabile nei casi in cui gli atti presupposti costituiscano **"atti normativi o generali"** con effetti diretti che si esplicano in tutto il territorio statale.

Nel caso di specie l'atto presupposto viene individuato nella Nota del Miur del 14.11.2012, sulla base della quale sono poi stati emessi dai vari Uffici Scolastici Regionali i decreti di esclusione. E' evidente che i provvedimenti degli USR sono meramente applicativi ed esecutivi del contenuto della Nota del Miur, come emerge chiaramente anche dai medesimi atti che richiamano e si riportano espressamente alla Nota del 14.11.2012.

Nessun ostacolo, inoltre, perviene anche relativamente al fatto che sia stato individuato quale atto presupposto una Nota ministeriale. Quest'ultima, infatti ha una indubbia **rilevanza esterna**, non essendo espressione di una mera attività interpretativa, ma incidendo negativamente sulla legittimità dell'atto individuale che ha portato all'esclusione della ricorrente (cfr. Consiglio di Stato in A.D. n. 19 del 2011), imponendo requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Bando di concorso.

Ciò osservato in via preliminare, occorre ora illustrare i **motivi in diritto** dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati in particolare nella parte in cui non considerano il diploma rilasciato dall'Istituto magistrale a seguito di un corso sperimentale linguistico quale titolo valido per la partecipazione al concorso per cui è causa.

MOTIVI IN DIRITTO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 402, COMMA 1, Let. a) e b), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MARZO 1997;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 31 MAGGIO 1974 N. 419;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART.15 COMMA 7, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 23 LUGLIO 1998 N. 323;**
- **VIOLAZIONE dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, siccome interpretato nel senso di NON **escludere** dalla partecipazione al concorso i candidati che sono in possesso di un titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, sebbene tale titolo NON presenti la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico".**
- **ECESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI**

ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.

In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina i requisiti di ammissione al concorso del personale docente ed educativo della scuola pubblica e in particolare quelli concernenti il diploma di maturità magistrale.

Il **Decreto n. 82 del 2012**, nel dettare i requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso, ha previsto all'art. **2, comma 2**:

“ Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del **decreto interministeriale 10 marzo 1997**:

- a) per i posti della **scuola primaria**, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali **sperimentali** dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;
- b) per i posti della **scuola dell'infanzia**, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali **sperimentali** dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;

L'art. 2 comma 1, del **Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997**, espressamente richiamato dal Bando di concorso, prevede che:

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare**, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** per il reclutamento dei docenti, all'art. **402**, ha previsto quanto segue:

- **comma 1**: “... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
 - b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” all'art. **15 comma 7**, espressamente ha previsto che:

“ I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano **permanentemente l'attuale valore legale** e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. **4**, intitolato “Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali” espressamente prevede :

- “Sarà riconosciuta **piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione** di cui al precedente art.

3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

La piana lettura delle predette disposizioni di legge, invero, rende manifesti i **motivi d'illegittimità** dei provvedimenti oggi impugnati (illegittimità dichiarata in molteplici sentenze anche dal Consiglio di Stato).

I ricorrenti, infatti, sono titolari di un valido diploma rilasciato da un istituto magistrale, a seguito della frequenza di un corso sperimentale, di durata quinquennale, ad indirizzo linguistico, ottenuto dopo aver sostenuto, altresì, l'esame di Stato, quindi perfettamente rientrando nelle disposizioni dell'art. 2, comma 2 del Bando di concorso che ammette la partecipazione alle prove concorsuali per i candidati titolari di un diploma a seguito di un corso quadriennale o quinquennale SPERIMENTALE dell'istituto magistrale, iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Non vi è dubbio, d'altronde, che il corso di studi sostenuto dai ricorrenti fosse sperimentale: il diploma, infatti, richiama espressamente la dicitura sperimentale "Progetto Brocca".

La necessità dell'introduzione della sperimentazione scolastica, anche negli istituti magistrali, d'altronde, nasceva dall'esigenza di quinquennalizzare in maniera coerente ed organica (con progressiva sostituzione) l'istituto magistrale e la scuola magistrale - aggiornandone i contenuti e promuovendo nel contempo una prospettiva più aperta alle scienze umane e sociali, in coerenza soprattutto con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, con espresso riguardo al coordinamento dei percorsi formativi e culturali della scuola italiana con quelli dei più importanti paesi comunitari, al fine di poter offrire un titolo "spendile" anche in altri stati europei.

La normativa, sopra citata, mira espressamente a tutelare il percorso sperimentale seguito dagli studenti, proprio perché innovativo, equiparando in tutto e per tutto il titolo ottenuto a seguito della frequenza di questi corsi, con il diploma magistrale del corso ordinario ed anzi assicurando ai titolari dei diplomi magistrali quinquennali di poter accedere ad ogni corso universitario.

La Nota inizialmente emessa dal Dipartimento dell'Istruzione il 26.10.2012, aveva correttamente sottolineato tale aspetto richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, che in più di un'occasione, proprio in casi assolutamente equivalenti a quello oggetto del presente ricorso, stabiliva **“ che il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria ”**. (cfr. Sentenza n. 2172 del 2002).

L'Amministrazione, inoltre, ad abundantiam, al fine di chiarire ulteriormente, affermava nella medesima Nota, riferendosi al provvedimento del Consiglio di Stato appena richiamato, come **“ Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, SENZA ULTERIORE SPECIFICAZIONE ”**. (cfr. Nota Miur del 26.10.2012).

Sulla base di tale ragionamento, il Ministero dell'Istruzione, riteneva assolutamente valido il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, quale titolo idoneo alla partecipazione al concorso.

Il Consiglio di Stato, d'altronde, si è espresso sempre favorevolmente ai ricorrenti in casi analoghi al presente. Afferma il Collegio come la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata **“...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari”** ... **“ tanto che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo**

linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) ... **sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.** (Consiglio di Stato, sentenza n.3917 del 2008).

Il Collegio, inoltre, rigettando le eccezioni delle amministrazioni, conclude affermando che risulta essere indifferente l'eventuale non coincidenza delle materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto Magistrale (linguistico e pedagogico) in quanto è stato ritenuto che "il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale in parola, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, **appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare (ora primaria) ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici**" (Consiglio di Stato, sentenza n. 3917 del 2008).

Ancora più di recentemente, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sull'argomento, richiamando le pronunce precedenti e facendo proprio il processo logico-giuridico che ha portato a riconoscere piena validità al diploma rilasciato da un istituto magistrale dopo un corso sperimentale linguistico quinquennale – come quello in possesso della ricorrente – **come titolo valido al fine della partecipazione al concorso** (Consiglio di Stato, sentenza n. 7550 del 2009).

In ragione di quanto sopra, quindi, sconcerta che il Miur abbia voluto specificare - con la Nota del 14.11.2012 (emessa quando i termini per presentare la domanda del concorso erano scaduti) - ulteriori requisiti dei titoli di ammissione ritenendo valido solo il diploma che contenesse una determinata dicitura senza tenere in considerazione il fatto che si tratta di diplomi rilasciati da istituti magistrali a seguito di un corso quinquennale.

La tesi del Ministero, contenuta nella Nota qui impugnata, che ha portato, successivamente alla declaratoria di esclusione dal concorso dei ricorrenti si basa esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali.

Si legge nella Nota oggetto del presente ricorso, che i percorsi "linguistici" non consentirebbero quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia.

Ad onor del vero, tale assunto, è stato già analizzato anche dal Consiglio di Stato nelle sentenze sopra citate, quale unica difesa rappresentata in giudizio a sostegno delle ragioni del Miur, **ed è stato puntualmente rigettato dal Collegio.**

Per completezza di argomentazioni, è opportuno, altresì, ricordare che in virtù del pacifico riconoscimento della validità del titolo di maturità linguistica rilasciato dagli istituti magistrali ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, centinaia di insegnanti sono stati inquadrati nelle graduatorie in terza fascia o, a seguito del concorso del 1999, sono stati assunti a tempo indeterminato, pur essendo titolari del medesimo titolo che oggi non è considerato valido per la partecipazione al concorso.

Non ammettere, quindi, alla partecipazione al concorso la ricorrente sarebbe gravemente discriminatorio.

* * *

Premesso quanto sopra, si ritiene che la Nota del Miur del 14.11.2012 - **emessa successivamente alla scadenza dei termini per poter partecipare al concorso** – sia assolutamente **illegittima** in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, NON PREVISTI dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, contraddicendo, tra l'altro, una precedente Nota emessa dallo stesso organo e, soprattutto, un costante orientamento del Consiglio di Stato che, in passato, si era già espresso, sulla specifica questione rigettando le tesi del Ministero.

Ma vi è di più

- **VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, IN PARTICOLARE: ART. 2 COMMA 1 E 2 e ART. 3 COMMA 1;**
- **ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO, ARBITRARIETÀ'.**

Come è noto, alla P.A. è imposto il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, secondo il precetto contenuto nell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Ciò a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale del provvedimento richiesto.

Giova ricordare che la disciplina della materia è contenuta negli articoli 2 e 2-bis della legge n. 241/1990, come modificate dalle leggi n. 15/2005 e n. 69/2009, che dispongono l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi; per cui si deve ritenere come illegittima la pratica di non completare quelli che si sono avviati.

Non può essere considerato come atto conclusivo del procedimento di esclusione dei ricorrenti la semplice pubblicazione della graduatoria definitiva con l'esclusione dei nominativi dei ricorrenti per il tramite del Decreto n. 562 del 23.8.2013 (con cui sono state appunto pubblicate le graduatorie di merito definitive della classe di concorso Scuola Primaria): è vero che nel medesimo Decreto vi è un riferimento generico all'esclusione dei candidati non in possesso del requisito del titolo di accesso, in applicazione alla nota del Dipartimento Istruzione Prot. n. 3123 del 14.11.2012, ma tale atto non può dirsi atto esaustivo della procedura di esclusione perché non vi è traccia di alcuna motivazione.

La seconda parte del primo comma dell'art. 3, infatti, individua la struttura della motivazione del provvedimento conclusivo, affermando che essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Da essa provengono verosimilmente gli elementi di fatto ma, anche gli elementi di diritto che devono comporre la motivazione.

Vi è un obbligo di motivazione da parte della pubblica amministrazione, inoltre, anche sulle memorie e documenti presentati se siano pertinenti all'oggetto del procedimento, la cui mancata valutazione comporta una irregolarità procedimentale assoggettabile al sindacato giurisdizionale¹. Tale motivazione va a rafforzare il principio di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.

Nulla di tutto ciò è avvenuto: l'USR della Lombardia, lungi dall'emettere un provvedimento di esclusione dettagliato, motivato e specifico per il singolo candidato, ha semplicemente escluso i candidati dal concorso, senza alcuna spiegazione al termine del procedimento.

I ricorrenti, dunque, avendo superato i test preselettivi, la prova scritta e la prova orale del concorso per cui è causa, con i seguenti risultati:

NOME DEL RICORRENTE	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE	VALUTAZIONE TITOLI	PUNTEGGIO FINALE
----------------------------	----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

¹ Fra le tante si veda TAR Toscana, Sez. III, 29.3.1993, n. 190 per il quale l'omissione della valutazione vizia l'atto conclusivo del procedimento.

COLASUONNO ANDREA	30/40	40/40	4/20	74/100
DIVELLA SARA	28/40	35/40	1,5/20	64,5/100
FURNO WANDA	28/40	37/40	4/20	69/100
MARTINI CHIARA	30/40	40/40	4/20	74/100

*nella qualità di docenti in possesso di idoneo titolo d'accesso per la classe concorsuale (Scuola Primaria EEEE), consistente nel diploma rilasciato da un istituto magistrale, a seguito di un percorso di durata quinquennale, sperimentale ad indirizzo linguistico, con il suesteso ricorso chiedono di essere riammessi al concorso e di essere inclusi nella graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), emanata dall'USR per la Lombardia, nella posizione derivante dal punteggio raggiunto sommando l'esito della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, come previsto dall'art. 13 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, al fine di essere utilmente collocati per l'individuazione dei vincitori del concorso e la successiva e conseguente **assunzione a tempo indeterminato**.*

3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 10732/13, l'Ufficio Scolastico della Lombardia, oggi resistente, ha emanato i provvedimenti sopra elencati.

4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, oltre ch  per NON aver previsto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria.

Per quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO
DISPORRE L'ANNULLAMENTO**

dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio

E DEI SEGUENTI ATTI IMPUGNATI CON MOTIVI AGGIUNTI:

- **Dei provvedimenti, di seguito elencati, con i quali sono state rettificate e modificate, sostituendole, le Graduatorie di merito definitive, (gi  pubblicate) nonch  le medesime Graduatorie di merito definitive per la Scuola Primaria (EEEE) per il reclutamento del personale docente nelle**

scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, e gli atti precedenti, conseguenti e successivi, **nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti, in particolare:**

- **Del Decreto n. 842 del 20 novembre 2013**, emesso dall'USR per la Lombardia Direzione Generale, per la classe di concorso Scuola Primaria, nonché la medesima graduatoria e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 23.08.2013, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE

il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 13.01.2014

Avv. Tiziana Sponga

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. Sig.ra VALLI ELISA, nata a Como (CO), il 10.12.1986, C.F. VLLLSE86T50C933A, residente in VIA CAVOUR n. 15 - 22020 PARE' (CO); per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

4. Sig.ra MILANI ALESSANDRA, residente in 20060 - Pozzo D'Adda (MI), Via Massimo D'Antona n. 11, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati